

## **Testo dell'iniziativa**

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 93 cpv. 2–6*

<sup>2</sup> *Ex capoverso 3.*

<sup>3</sup> La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.

<sup>4</sup> La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti.

<sup>5</sup> La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni.

<sup>6</sup> In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie.

*Art. 197 n. 12<sup>1</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3–6*

<sup>1</sup> Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Se l'articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.

<sup>3</sup> Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà.

<sup>1</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.